

n. 70 del 22 MAG. 2014

ALLEGATO 2

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART. 26 L. 833/78
ANNO 2014**

STIPULATO PRESSO, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.IVA 80003170661, con sede in _____, alla Via _____, in persona del Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nonché Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dott. _____;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
1. **Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila**, con sede in L'Aquila, Via _____ n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____
 2. **Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti**, con sede in Chieti, Via _____ n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____
 3. **Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara**, con sede in Pescara, Via _____ n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____
 4. **Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo**, con sede in Teramo, Via _____ n._____, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ pro-tempore _____ C.F. _____ P.IVA _____

E

— l'**Ente Gestore** _____, P.IVA _____, con sede in _____, alla Via _____, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, Sig. _____ il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto del summenzionato Ente, con sede/i erogativa/e in _____ (di seguito indicata come Struttura)

PREMESSO CHE

L'Ente è accreditato, ovvero provvisoriamente accreditato, all'esercizio di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978 ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- del Decreto Commissariale n. _____ /2014 del _____ "avente ad oggetto: "Linee

negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014" di cui il presente schema di contratto allegato costituisce parte integrante e sostanziale;

- del Programma Operativo 2013-2015 di cui ai Decreti del Commissario ad Acta n. 84/2013 del 09/10/2013 e n. 112/2013 del 30/12/2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Documentazione

1. Per la sottoscrizione del presente accordo il soprannominato Ente Gestore presenta, nel termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n. ____/2014 del ____ avente ad oggetto: "*Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014*", dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183, sostitutive dei seguenti certificati:
 - a) Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese – ove previsto- ovvero alla C.C.I.A.A. riportante i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 – deve essere acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del predetto D. Lgs. 159/2011 nonché l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
 - b) Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - c) Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
 - d) Certificato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs.231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;
 - e) Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68).
2. Ciascuna A.S.L., nello stesso termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del decreto n. ____ del ____ avente ad oggetto: "*Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014*", trasmette all'Amministrazione Regionale, per le strutture di propria competenza, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito secondo le modalità previste dall'art. 44 bis del D.P.R. 445/2000;
3. L'Amministrazione Regionale, nelle more della realizzazione della Banca dati Unica della Documentazione Antimafia - provvederà a richiedere l'informativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 alle Prefetture competenti;
4. Stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata

nel Decreto Commissariale n. _____ /2014 del _____ recante "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l'anno 2014" - di cui il presente schema di contratto allegato 2 costituisce parte integrante e sostanziale - decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura interessata si procederà, anche in assenza dell'informativa antimafia, alla sottoscrizione del presente contratto, che sarà sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

5. Le suddette informazioni saranno recapitate all'A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Per l'anno 2014 il Servizio Sanitario Regionale affida all'Ente Gestore l'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 di cui all'art. 3 del presente contratto presso le Strutture di propria competenza per le quali lo stesso è accreditato, ovvero provvisoriamente accreditato, ai sensi della L.R. n. 32/2007 e s.m.i..
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - l'Ente si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - le A.S.L., nel cui ambito territoriale sono ubicate le sopradette Strutture di competenza dell'Ente Gestore, si obbligano a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate nei limiti del budget ad esso assegnato in favore degli utenti regionali aventi diritto e che decidono di accedervi nell'esercizio della propria libera scelta.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. L'Ente Gestore si impegna ad erogare per l'anno 2014 le sole prestazioni sanitarie di assistenza riabilitativa ex art 26 L. 833/1978 autorizzate ed accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, con provvedimenti o con legge regionali, nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti o della legge regionale quivi richiamati, ed accetta come corrispettivo massimo annuale il tetto di spesa complessivo di euro _____ così ripartito per Azienda Sanitaria Locale di afferenza territoriale delle diverse Strutture erogative:

ASL	BUDGET
Avezzano - Sulmona - L'Aquila	€ _____
Lanciano - Vasto - Chieti	€ _____
Pescara	€ _____
Teramo	€ _____

Ciascuna ASL di afferenza territoriale delle sedi erogative in capo all'Ente Gestore è tenuta, a garanzia del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e nel limite del budget aziendale sopraspacificato, a definire e ad approvare per ciascuna di esse il piano delle prestazioni di cui agli atti di accreditamento di ciascuna sede operativa e nei limiti delle singole capacità produttive di queste, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa cui al punto 1 assegnato all'Ente Gestore e distinto per ASL di afferenza territoriale delle diverse sedi erogative dello stesso è considerata resa al di fuori del contratto e come tale inesigibile, non potendo essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
 - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
 - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento, del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007 e s.m.i.;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
 - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2010-2012;
 - della normativa antinfortunistica.
2. L'Ente Gestore dichiara di possedere alla data odierna, per ciascuna Struttura erogativa di competenza, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento.
3. L'Ente Gestore dichiara e garantisce, per ciascuna Struttura erogativa di competenza, l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione delle A.S.L. competenti e della Regione, anche ai fini dei relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione afferente le attività di manutenzione normativamente previste ed effettuate a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni riabilitative, che l'Ente gestore si impegna a garantire presso tutte le sedi erogative di propria competenza, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità mensile non superiore al 30% del tetto mensile, fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 2. Detta oscillabilità mensile del 30%, anche quando in eccesso, è ammessa anche per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2014 (ottobre-novembre-dicembre 2014), nei limiti dei tetti annuali complessivi ed aziendali di spesa di cui all'art. 3 comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 3.

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988, oltre che dalle disposizioni regionali in materia, ovvero è subordinata alla richiesta proveniente dalle Autorità e Servizi socio-sanitari preposti ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne le prestazioni ricomprese nei LEA (DPCM 29/11/2001) erogate a favore di minori vittime di abuso e maltrattamento e/o in condizioni disagio psicologico e loro famiglie.
2. L'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per i casi previsti dalla vigente normativa sanitaria e, in particolare, dalla L.R. n. 5 del 10/03/2008 (P.S.R. 2008-2010) e dall'art. 20 della L.R. n. 1 del 10/01/2011 s.m.i., e dai relativi provvedimenti regionali di attuazione della stessa. Per gli altri casi relativi alle altre prestazioni summenzionate ricomprese nei LEA, l'autorizzazione/richiesta proviene dalle Autorità e Servizi socio-sanitari preposti ai sensi della vigente normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta preliminarmente a verificare la presenza e la regolarità della richiesta, come prevista al punto 1 del presente articolo, unitamente alla sussistenza dell'autorizzazione di competenza UVM o delle altre Autorità e Servizi socio-sanitari preposti, nel rispetto di ogni altro adempimento di cui alla vigente soprarichiamata normativa e relativi provvedimenti regionali di attuazione.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Ente Gestore della Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7

Ulteriori obblighi della Struttura

1. L'Ente Gestore, attraverso ciascuna Struttura erogativa di propria competenza, si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "governo clinico", ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da Programma operativo 2013-2015;

-
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - a garantire, nel rispetto del D.lgs 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L di afferenza territoriale di ciascuna sede erogativa le informazioni di seguito elencate:
 - a) comunicazione presa in carico del Paziente, completa della richiesta di prestazione e relativa autorizzazione entro 24 ore;
 - b) comunicazione di dimissione del Paziente entro 24 ore;
 - c) trasmissione mensile del prospetto giornaliero delle presenze e/o del numero dei pazienti trattati in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a carico del S.S.N., distinto per tipologia.
2. L'Ente Gestore si impegna ad adeguarsi ad eventuali successive modificazioni alla normativa vigente per ogni eventuale ulteriore adempimento richiesta dalla stessa.

Art. 8

Documentazione relativa agli utenti

1. L'Ente ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito presso tutte le sedi erogative facenti capo allo stesso.

Art. 9

Personale della Struttura e requisiti di compatibilità

1. L'Ente Gestore si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L'Ente Gestore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della Legge n. 662/1996.
4. L'Ente Gestore, attraverso ciascuna Struttura erogativa di propria competenza, è tenuto a trasmettere trimestralmente, all'A.S.L. di pertinenza delle Strutture ed al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute, l'elenco della dotazione organica, ed a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni della stessa. Tale elenco deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e deve indicare, per ciascuna unità di personale, la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo determinato o indeterminato, collaboratore, consulente, ecc...), il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale.
- L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale e del personale con altre forme di contratto di natura flessibile, per il quale la Struttura dovrà specificare le generalità del professionista e la durata della collaborazione, indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.

-
5. L'Ente Gestore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi della Struttura

1. L'Ente Gestore, attraverso ciascuna Struttura erogativa di propria competenza, fornisce alla A.S.L. di afferenza territoriale delle stesse, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione relativo alle prestazioni di assistenza riabilitativa ex rat. 26 L. 833/1978, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali ove applicabili.
2. Il file costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di cui al presente contratto effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, la Struttura specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (R.I.A.) e regionali, ove applicabili.
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi novanta giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.18.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alla corrispondente prestazione erogata; per le prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche ricomprese nei LEA ed erogate, ai sensi della vigente normativa soprarichiamata, in regime di riabilitazione ambulatoriale ex art 26, la tariffa utile di riferimento è quella prevista per il trattamento ambulatoriale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.157 del 21/12/2004 richiamata nel successivo art. 14.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 30% di cui all'art. 5.1. La Regione o la ASL, in relazione a particolari criticità, segnalate anche dal NOC di cui al successivo punto 4., potranno disporre in ogni momento ulteriori e mirati controlli, eventualmente anche incrementando il campione oggetto di verifica fino al 100% della suddetta produzione.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 13.
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, del Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS, nonché di altro personale in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 13, punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
 - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
 - a) le generalità degli intervenuti;
 - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
 - c) le operazioni compiute;
 - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Il verbale viene consegnato alla Struttura al completamento delle operazioni di verifica:
 - entro i successivi 10 giorni dalla acquisizione del verbale, la Struttura può presentare contro-deduzioni;
 - entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica,

assegnando un termine non superiore a 10 giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza, protratta oltre il termine perentorio ivi stabilito, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

9. L'esito della verifica deve indicare il valore economico delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
10. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale e all'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente ed alla suddetta ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero, prestazioni a ciclo diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
5. L'A.S.L. verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

Art. 13

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del DL 9/10/2002 n.231 così come modificato dal D.lgs. 9/11/2012 n. 192 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all' 85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 30% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. Entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art.11 e all'art.13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.

-
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
 5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art.18.
 6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel trimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto.
 7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
 8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
 9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura, risultino non dovute totalmente o in parte.
 10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

Art. 14 Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 01/08/2002 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n.157 del 21/12/2004, ferme restando le previsioni contenute nel Patto della salute 2010/2012 nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso (ad es. RSA e RA), nelle more del trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale, e laddove sia prevista una quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti ciò comporterà che gli importi derivanti dalle spese stesse verranno portati in decremento rispetto al tetto di spesa annuale assegnato e verranno appresi dalla struttura a titolo di anticipazione, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.
2. Per i casi in cui l'UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate

saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.

3. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
4. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente deve tener conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all'atto dell'erogazione degli acconti mensili.

Art. 15

Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 13 punto 7. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui al presente articolo.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo ed in conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto.

Art. 16

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 18.

Art. 17

Durata

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Art. 18

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente

accordo:

- l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 13;
 - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi di cui all'art. 10;
 - la cessione anche parziale del presente contratto di cui all'art. 16;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
 - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art.13;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e/o di accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011;
 - l'inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
 3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o la A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto, previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
 4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

Art. 19

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i

provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la Struttura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, alle norme finanziarie, contabili e fiscali che regolano l'attività delle P.A. e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

Art. 22

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

Per Regione Abruzzo

Il Commissario ad Acta e
Presidente della Giunta Regionale

Per l'Ente Gestore

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. **Avezzano - Sulmona - L'Aquila**

2. **Lanciano - Vasto - Chieti**

3. **Pescara**

4. **Teramo**

Se e per quanto possa occorrere l'Ente Gestore approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20.

Per l'Ente Gestore

Firma